



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2918 del 07/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2668 del 07/07/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **31/2023** a favore del CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD, per le emissioni in atmosfera di cui alla lett. c) e per l'impatto acustico di cui alla lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione calcestruzzi asservita ai lavori per il raddoppio ferroviario tratta Giampilieri-Fiumefreddo da svolgere nell'area cantiere AS11.2 sita in zona Fiumara d'Agrò del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO	il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dal CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD per le emissioni in atmosfera di cui alla lett. c) e per l’impatto acustico di cui alla lett. e) dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l’attività di produzione calcestruzzi da svolgere nell’area cantiere AS11.2 sita in C.da Lacco del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME) trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 20923/23 del 19.06.2023 ad integrazione della precedente nota protocollo n° 16097 del 11.05.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 15889/23;
VISTA	la nota protocollo n° 21397/23 del 21.06.2023 con la quale si comunicava che questo Ufficio, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall’art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l’iter procedurale con l’adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME);
VISTO	il parere n° 25 del 04/07/2023 con prescrizioni per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n° 152/06 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni e Controlli di questa Direzione nel quale vengono riportati i limiti alle emissioni in atmosfera e le prescrizioni da seguire;
VISTO	il parere favorevole per le emissioni in atmosfera e sull’impatto acustico con prescrizioni trasmesso dall’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME) con nota protocollo n° 6560 del 29/06/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22917/23 del 04/07/2023. Tale atto si allega alla presente e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e ss.mm.ii. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 17.04.2023.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 31/2023 a favore del CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD, per le emissioni in atmosfera di cui alla lett. c) e per l'impatto acustico di cui alla lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione calcestruzzi asservita ai lavori per il raddoppio ferroviario tratta Giampilieri-Fiumefreddo da svolgere nell'area cantiere AS11.2 sita in zona Fiumara d'Agrò del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Stante l'assenza di scarichi di acque reflue industriali, **la Ditta non necessita di autorizzazione per il titolo abilitativo di cui alla lett. a).**

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Valore Limite inquinanti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Silos	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore
E2	Mescolatore	Polveri ⁽¹⁾ : 40	Filtro depolveratore

1) DARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. a, così modificato dal D.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;

Art. 3) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. n° 152/06, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti relativi ai punti di emissione in tabella riportati, darne comunicazione all'ARPA Sicilia, a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME). Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, termine per la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare, **esclusivamente per il punto di emissione E1**, a questa Direzione e all'ARPA Sicilia, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate nell'arco di dieci giorni, in giorni diversi, n° 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, come chiarito dal sopra citato art. 269 del D.lgs. n° 152/06. Non si prescrive il controllo periodico per il **punto di emissione E2**, in quanto i brevi tempi di miscelazione e conseguentemente di emissione, non consentono di effettuare correttamente il campionamento.

Art. 4) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni **solo al punto E1** con impianto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza. Limitatamente al **punto di emissione E2**, il Gestore dovrà tenere un registro su cui annotare giornalmente i cicli di mescolazione effettuati, le quantità di materie prime utilizzate e il materiale prodotto.

Art. 5) La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 6) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri) garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi;
2. identificare chiaramente tutti i punti di emissione con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza e il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in numero adeguato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
6. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche, seguendo le prescrizioni riportate nell'Allegato 1.

Ulteriori prescrizioni

Art. 8) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;

3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia all'ARPA Sicilia, all'UTC del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera, nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 15) La presente autorizzazione è valida a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente e la sua durata, poiché trattasi di cantiere temporaneo, è legata alla conclusione dei lavori previsti, che dovrà essere comunicata agli Enti coinvolti nel procedimento e comunque non superiore a 15 anni (art. 3 comma 6 del D.P.R. n° 59/13).

Art. 16) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 17) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'UTC del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).

Art. 18) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso l'area cantiere AS11.2 sita in zona Fiumara Agrò del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 31/2023 a favore del CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD, per le emissioni in atmosfera di cui alla lett. c) e per l'impatto acustico di cui alla lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione calcestruzzi asservita ai lavori per il raddoppio ferroviario tratta Giampilieri-Fiumefreddo da svolgere nell'area cantiere AS11.2 sita in zona Fiumara d'Agrò del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 18 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 07.07.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

Prot. n. _____

del _____

Oggetto: Parere nell'ambito del procedimento AUA per l'attività inerente all'impianto di produzione mobile di calcestruzzo nell'area cantiere denominata AS11.2 ricadente all'interno dell'area di cantiere in zona Fiumara D'Agrò.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza di A.U.A., a firma del signor Gianvecchio Pietro Mario, nato a Petralia Soprana (PA) il 15/06/1963 nella qualità di Legale Rappresentante della ditta Consorzio Messina Catania Lotto Nord, trasmessa a mezzo dello SUAP, codice Pratica 16236921009-02052023-1553, protocollo REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0016055 del 10/05/2023, mediante cui viene avanzata richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- b) comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la nota prot. n. 0021397/23 del 21/06/2023, pervenuta a mezzo pec in data 22/06/2023, mediante cui la Città Metropolitana di Messina ha richiesto "parere di merito attestante la regolarità dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico", lo scrivente ufficio:

rilevato che la ditta intende avviare un impianto di produzione mobile di calcestruzzo nell'area cantiere denominata AS11.2 ricadente all'interno dell'area di cantiere in zona Fiumara D'Agrò e che tale impianto è a servizio di un'opera di notevole rilevanza pubblica "raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampilieri (e) - Fiumefreddo (i), 2° Lotto Funzionale Taormina (e) - Giampilieri (e)";

visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

visto segnatamente l'ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Assessoriale 597/GAB del 16/12/2015;

vista la L. n.°447/95;

accertato che l'area interessata dall'intervento ricade all'interno delle aree di cantiere della zona Fiumara D'Agrò di cui al progetto approvato;

visti gli atti d'ufficio, per quanto di competenza

ESPRIME

il proprio "Parere Favorevole" in merito all'attività che la ditta intende avviare e relativa ad un impianto di produzione mobile di calcestruzzo nell'area cantiere denominata AS11.2 ricadente all'interno dell'area di cantiere in zona Fiumara D'Agrò a condizione che:

1) Emissioni in atmosfera

- ✓ la ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi darne tempestiva comunicazione agli enti competenti;

- ✓ qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla legge, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- ✓ ai sensi di norma il Gestore dovrà dare comunicazione della messa in esercizio degli impianti agli enti competenti;
- ✓ dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, ovvero:
 - effettuare una periodica bagnatura o pulizia delle strade o dei piazzali utilizzati;
 - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
 - attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade e sulle aree non asfaltate.

2) Impatto acustico:

- ✓ siano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere i livelli di rumorosità al disotto dei limiti di legge;
- ✓ qualora necessario dovranno essere previste eventuali misure di mitigazione (es. barriere antirumore).

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dell'impianto dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

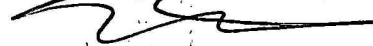
In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento e verifica delle condizioni prescritte con il presente parere.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi per lo svolgimento dell'attività.

Sant'Alessio Siculo, li 28 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(dott. Ing. Santi Moschetti)



Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.